

Norme & Tributi

Isa

I correttivi tengono conto delle tensioni geopolitiche —p.36

Lavoro

Somministrazione sempre responsabile per i contributi —p.39



CORTE DI CASSAZIONE

L'agenzia per il lavoro è tenuta a versarli all'Inps anche se l'utilizzatore assegna i lavoratori a mansioni superiori rispetto a quelle previste e non informa il somministratore

Il Sole 24 ORE

Norme&Tributi Plus

da oggi l'informazione professionale sempre a portata di mano!

DISPONIBILE SU

Google Play

Scarica su

App Store

MODULO24

Parola alla Consulta sui nuovi limiti alla colpa grave

Il tema della responsabilità amministrativa si colloca, nel nostro ordinamento, all'interno di un equilibrio delicato tra esigenze di effettività della tutela delle finanze pubbliche e necessità di non sacrificare l'azione dei pubblici funzionari. Tale equilibrio trova la propria disciplina generale nella legge 20/1994, che ha configurato la responsabilità erariale come strumento connotato da una duplice funzione, al contempo restitutoria e deterrente, volto a ripartire il rischio dell'attività amministrativa tra apparato e agente pubblico.

Sul terreno della colpa grave si è innestato il più recente intervento riformatore recato dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1 - cosiddetta "riforma Foti" -, che ha inciso sull'articolo 1 della legge 20/1994 introducendo una tipizzazione espressa delle ipotesi rilevanti, volta a circoscrivere il concetto di colpa grave ai soli errori "da procedimento" - violazione manifesta di norme di diritto, il travisamento del fatto e l'erronea affermazione o negazione di fatti risultanti dagli atti -. La vicenda di interesse trae origine da un caso di "malpractice medica" concernente un intervento chirurgico effettuato nel novembre 2016, presso l'Ospedale "M. Giannuzzi" di Manduria (Ta), a seguito del quale il paziente, avendo riportato gravi danni alla salute, aveva promosso un giudizio nei confronti dell'Asl di Taranto per veder risarcito il pregiudizio subito. A fronte delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (Ctu) medico-legale in quella sede espletata - da cui era emersa la non conformità agli standard della prestazione medica - la causa si era conclusa con la condanna dell'amministrazione al pagamento, in favore del paziente, della somma di 117.848,40 euro.

Dopo l'esborso di tale importo, la Procura regionale conveniva in giudizio, presso la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, il medico che aveva effettuato l'intervento operatorio, chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell'Asl di Taranto, della somma da questa sostenuta a titolo di risarcimento, sul presupposto della condotta gravemente colposa osservata dal sanitario in occasione dell'intervento chirurgico.

Poiché l'accertamento di una responsabilità amministrativa del convenuto richiede necessariamente la verifica della sussistenza del requisito psicologico, il Collegio ha ritenuto di dover sospendere il giudizio in corso e sollevare questione di legittimità costituzionale, per contrasto della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20/94 - come introdotto dalla legge 1/2026 - con gli articoli 3, 32 e 97, comma 2 della Costituzione, nella parte in cui il legislatore ha inteso contemplare una tipizzazione chiusa della colpa grave, costruendola attorno a figure sintomatiche proprie dell'attività procedimentale e provvedimentale. Ciò, infatti, comporterebbe l'effetto di escludere tutte le ipotesi di condotte perpetrate dai soggetti sottoposti alla giurisdizione del giudice contabile, ma diverse da quelle propriamente afferenti all'azione amministrativa, come quelle attività materiali consistenti nell'esercizio di professioni, tra cui la professione medica, ove la colpa grave si sostanzia, oltre che nella violazione di regole di buona prassi e contrarietà alle linee guida, in contegni contrari ai canoni di perizia, prudenza e diligenza.

L'impasse, secondo la Corte, discenderebbe dal fatto che la "legge Foti" sarebbe stata concepita per affrontare il fenomeno della cosiddetta "paura della firma", ossia la tendenza dei funzionari pubblici ad adottare comportamenti difensivi per il timore di incorrere in responsabilità, con effetti paralizzanti sull'efficienza amministrativa. L'intervento riformatore avrebbe avuto, dunque, il precipuo intento di incidere esclusivamente sull'attività amministrativa procedimentale, cioè finalizzata all'adozione di atti, limitando di fatto il requisito psicologico della colpa grave ad una ristretta categoria di condotte. La conseguenza è un'irragionevole disparità di trattamento - esclusivamente basata sulle diverse modalità di esercizio dell'attività (provvedimentale e materiale) - in netto contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

—Mario Benedetti

—Gianfilippo Chiricozzi

— Continua a pagina 36



IL MENSILE DEL MODULO24

L'articolo costituisce un estratto del commento pubblicato su Il Mensile - Responsabilità e Risarcimento (Direzione scientifica Avv. Mario Benedetti), la rivista parte integrante del Modulo24 Responsabilità e risarcimento. Per consultare il Modulo24: <https://modulo24.responsabilita.ilssole24ore.com>

Norme & Tributi

Isa

I correttivi tengono conto delle tensioni geopolitiche —p.36

Lavoro

Somministrazione sempre responsabile per i contributi —p.39



CORTE DI CASSAZIONE

L'agenzia per il lavoro è tenuta a versarli all'Inps anche se l'utilizzatore assegna i lavoratori a mansioni superiori rispetto a quelle previste e non informa il somministratore

Il Sole 24 ORE

Norme&Tributi Plus

da oggi l'informazione professionale sempre a portata di mano!

DISPONIBILE SU
Google Play

SCARICA SU
App Store

MODULO24 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

LEGGE FOTI ALLA CONSULTA

di **Mario Benedetti** e **Gianfilippo Chiricozzi**

—Continua da pagina 34

La violazione dell'articolo 97 della Costituzione, invece, si coglierebbe nella stessa definizione di colpa grave introdotta dalla legge Foti che, sottraendo al regime della responsabilità amministrativa le condotte gravemente colpose poste in essere nell'esercizio di attività materiali - quali quelle degli esercenti la professione sanitaria - apparirebbe minare, del tutto irrazionalmente, le esigenze di buon andamento dell'agire amministrativo. Ciò in quanto le conseguenze patrimoniali delle condotte negligenti dei professionisti sanitari, indirettamente "incentivate" dalla riforma, ricadrebbero giocoforza a carico dell'amministrazione, tenuta a risarcire gli eventuali pregiudizi patiti dai pazienti.

Infine, l'abbassamento della soglia di attenzione nell'esercizio della professione sanitaria quale conseguenza del richiamato effetto abrogativo avrebbe l'inevitabile effetto di compromettere il diritto a ricevere cure adeguate, comportando, in ultima analisi, una lesione del diritto fondamentale alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione.

A dire del giudice contabile, si assisterebbe ad una "eterogenesi dei fini" della novella normativa, posto che, pur essendo formalmente orientata a semplificare e rendere più efficiente l'azione

amministrativa, la riforma finirebbe, in realtà, per svuotare di contenuto il parametro della colpa grave nelle condotte tecniche. Ne deriverebbe, dunque, un effetto distorsivo rispetto alla *ratio legis*, con un indebito e irragionevole trasferimento del rischio economico sulla collettività, in contrasto con i principi di responsabilità e buon andamento dell'amministrazione.

Spetterà alla Corte costituzionale chiarire se l'elencazione normativa sia tassativa o suscettibile di un'interpretazione estensiva che includa anche gravi violazioni degli standard tecnico-professionali, oppure se sia necessario un intervento correttivo sulla disciplina.

È evidente come, in ogni caso, la posta in gioco non sia soltanto la definizione del perimetro della colpa grave, ma la stessa funzione della responsabilità amministrativa quale strumento di equilibrio tra libertà dell'azione pubblica e tutela dell'interesse collettivo. Solo una ricostruzione che tenga insieme entrambe le esigenze - evitando tanto la paralisi decisionale quanto l'irresponsabilità diffusa - appare in grado di preservare la coerenza del sistema e di garantire una effettiva attuazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e tutela dei diritti fondamentali